

## APPROVAZIONE DEL TESTO DEL CODICE CIVILE

Libro I - Delle persone e della famiglia  
Titolo VI - Del matrimonio

### **Art. 208 Diritti della moglie. (Abrogato)**

[La moglie che ha ottenuto la separazione della dote ne ha la libera amministrazione.

La dote rimane inalienabile, e le somme che la moglie riceve in soddisfazione di essa sono dotali e si devono impiegare con l'autorizzazione giudiziale.

Nel caso in cui occorre provvedere a norma dell'[articolo 187](#), il tribunale può autorizzare l'alienazione anche se il marito non consente.]